



I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI
Viale Paolo Borsellino, 20 - 74024 Manduria (TA) Centralino: Tel./Fax 099/9711152
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Via per Maruggio Km. 2 - 74024 Manduria (TA) Tel.Fax 099/9712679

C.F.90214640733 www.einaudimanduria.edu.it TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT

I.I.S.S. - "L. EINAUDI" - MANDURIA
Prot. 0004729 del 16/04/2023
I-1 (Uscita)

Ai Genitori
Agli studenti
Al Personale docente
SEDI

OGGETTO: Disposizioni applicative del limite delle assenze degli studenti ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione degli studenti.

Visto il DPR n. 122/2009 e s.m.i.

Vista la Circolare MIUR n. 20 del 04/03/2011, prot. n. 1483

Visto il D. Lgs. n. 62/2017

Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico

Considerata la Nota ministeriale 22190 del 29/10/2019

Considerato che per determinare il limite minimo di presenze occorre considerare il monte ore annuale

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2022-2023, è riportato nella seguente tabella:

| SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | n. ore settimanali | Monte annuale | ore | Numero minimo presenze(ore) | Numero massimo assenze(ore) |
|--|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|
| 1°,2°,3°,4°,5°AFM | 32 | 1056 | | 792 | 264 |
| 1°,2°,3°,4°,5°TUR | 32 | 1056 | | 792 | 264 |
| 3°,4°,5° SIA | 32 | 1056 | | 792 | 264 |
| 1° TEC | 33 | 1089 | | 817 | 272 |
| 2°TEC ,3°,4°,5°CAT | 32 | 1056 | | 792 | 264 |
| 1°,2°,3°,4°,5° ASR | 32 | 1056 | | 792 | 264 |

Il monte ore annuale degli alunni è di 1056 ore per tutte le classi, ad eccezione per la 1^ATEC che è di 1089 (calcolo in base al calendario scolastico – delibera n. 49 del Consiglio d'Istituto del 30/06/2022). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a 3/4 del suddetto orario annuale obbligatorio e ammonta a 792 ore per tutte le classi, ad eccezione per la 1^A Tec che è di 817. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad 1/4 del monte ore annuale, cioè 264 ore per tutte le classi, tranne che per la 1^o TEC che è di 272. Si ritiene utile puntualizzare, che nel conteggiare le ore di assenza saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Il calcolo viene effettuato dal 14/09/2022 (data di inizio delle lezioni) al 10/06/2023 (data di termine delle lezioni).

Calcolo della percentuale di assenze –

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico per ogni disciplina sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per la disciplina stessa. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Assegnazione di “Non Classificato” allo scrutinio finale

L'assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione (La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di assegnare la valutazione di Non Classificato il C.d.c. valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Casi eccezionali di motivate e straordinarie deroghe

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si rammenta che i casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza, deliberati in sede di Collegio dei docenti del 12/09/2022, sono esclusivamente i seguenti:

1. Assenza per malattia adeguatamente documentata (superiore a 10 gg), come da Allegato 1 della delibera 37/2020 della Giunta regionale della Puglia;
2. Assenze giustificate per documentate gravi patologie;
3. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
4. Programmazione differenziata;
5. Donazioni di sangue;
6. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

7. Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di enti riconosciuti dal MIUR;
8. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
9. Assenze certificate dai genitori per gravi e documentati motivi di famiglia;
10. Assenze certificate per motivi di lavoro (riferite ai corsi serali);
11. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
12. Assenze per misure restrittive della libertà personale;
13. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà (nota MIUR del 30/10/2019).

Anche le suindicate motivazioni eccezionali devono essere debitamente documentate e presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Si ricorda che qualora l'alunna/o dovesse ripresentarsi in classe, anche dopo il 3° giorno successivo, senza la giustificazione richiesta, verrà accolto comunque, ma il docente di turno informerà il coordinatore di classe che, a sua volta, convocherà formalmente i genitori.

Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi e dovranno essere consegnate in Segreteria didattica improrogabilmente entro il termine di ogni periodo didattico (I[^] quadrimestre e II[^] quadrimestre). Inoltre, le deroghe vengono fatte valere a condizione che le assenze complessive, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Comunicazioni allo studente e alla famiglia

I Docenti effettuano costantemente un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da fornire un'**informazione preventiva alle famiglie** quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico. Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Scrutinio finale

Come stabilito dall'art. 14, comma 7, del Regolamento “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

Il Dirigente Scolastico

Pierangela SCIALPI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993